

TI_GERICHTE 15.1995.00068 vom 1. März 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-03-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1995.00068

FR: TI_GERICHTE 15.1995.00068 du 1 mars 1996

IT: TI_GERICHTE 15.1995.00068 del 1 marzo 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

I due reclami hanno per oggetto la stessa esecuzione ad opera dell'UE di Lugano tra le stesse parti e sono tra di loro connessi: le vertenze inc. _____ e _____ possono quindi essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

E. 2

L'UE di Lugano ha pignorato un vaglia cambiario di Fr. 504'615.23 con debitore cambiario all'estero (_____). Su istanza del creditore ha in seguito emesso il provvedimento 18 ottobre 1993 denominato "avviso di pignoramento (completamento)" per il 22 ottobre 1993, che l'escusso ha tempestivamente impugnato con reclamo.

E. 2.1

Di conseguenza è annullato il provvedimento 18 ottobre 1993 dell'Ufficio esecuzione di Lugano. 3. Il reclamo 15 novembre 1993 (inc. _____) di _____, è accolto.

E. 3

a) L'istituto del pignoramento completivo (Ergänzungspfändung, ergänzende Pfändung) ex art. 110 cpv.1 LEF permette la completazione d'ufficio del pignoramenti ma solo durante o immediatamente dopo il decorso del termine di partecipazione (DTF 114 III 101 cons.1c e 83 III 134 i.f.). Un pignoramento successivo (= Nachpfändung) ex LEF 145 ha luogo d'ufficio quando la somma ricavata non basta a coprire l'ammontare dei crediti e presuppone quindi che la realizzazione degli oggetti pignorati abbia già avuto luogo (DTF 114 III 101 cons.1c, 83 III 135, 70 III 46 e 63 III 145). Il pignoramento successivo, a differenza di quello completivo, non pregiudica i diritti che derivano dai pignoramenti che nel frattempo possono aver avuto luogo (DTF 114 III 101 cons.1d). È di tutta evidenza che per il creditore procedente un pignoramento completivo è ben più vantaggioso, per i benefici che ne derivano, di un pignoramento successivo. b) Nel caso di specie è esclusa l'applicazione del pignoramento completivo, mancando l'ipotesi di partecipazione, né può darsi pignoramento successivo perché la realizzazione dell'effetto cambiario non ha ancora avuto luogo. c) Il reclamo 20 ottobre 1993 di _____ deve pertanto essere accolto e il provvedimento 18 ottobre 1993 dell'Ufficio esecuzione di Lugano è annullato.

E. 3.1

Di conseguenza è annullato il provvedimento 10 novembre 1993 dell'Ufficio esecuzione di Lugano. 4. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 5. Intimazione a:

_____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale
autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

E. 4

Nel corso della procedura - caratterizzata da un coacervo di rara irritualità tanto di istanze delle parti che di atti dell'organo d'esecuzione - l'UE di Lugano ha dato mandato d'incasso alla _____. Con diffida di anticipazione di spese (formulario n.43) del 10 novembre 1993 l'UE di Lugano ha chiesto a _____ Fr. 4'104.10. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la creditrice con reclamo 15 novembre 1993 postulandone l'annullamento. Nella misura in cui il provvedimento si riferisce a spese in vista dell'incasso all'estero del vaglia cambiario, a questo stadio di procedura il reclamo va accolto per i seguenti motivi: a) I crediti - tra cui rientra la pretesa creditoria di diritto cambiario sottesa al vaglia cambiario - sono venduti dall'organo d'esecuzione non prima di dieci giorni né più tardi di un mese dalla domanda di vendita (art. 122 cpv.1 LEF). b) Le modalità di realizzazione sono quelle classiche della vendita ai pubblici incanti ex art. 125 LEF, secondo il principio della monetizzazione del credito pignorato (Fritzsche/Walder, *Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht*, vol. I, Zurigo 1984, §30 n.22 p.426). c) L'asta pubblica di un credito incorporato in una cartavalore da mettere all'incasso all'estero è di regola poco appetibile per eventuali offerenti ed è suscettibile di speculazioni urtanti (Fritzsche/Walder, op. cit., §30 n.22 p.427): l'art. 131 LEF consente al creditore di contrastare gli effetti negativi della vendita all'asta, potendo richiedere l'assegnazione in pagamento ex cpv.1 oppure l'assegnazione per l'incasso secondo il cpv.2 (Kurt Amonn, *Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts*, Berna 1993, §27 m.36 ss.; Pierre-Robert Gilliéron, *Poursuite pour dettes, faillite et concordat*, Losanna 1993, p.226-227; Fritzsche/Walder, op. cit., §30 n.23 ss. p.427 ss.).

E. 5

Per evitare ulteriori fantasie procedurali, è opportuno ricordare - all'organo d'esecuzione e alle parti - che l'UE, dopo aver pignorato un vaglia cambiario con debitore cambiario all'estero, deve in primo luogo notificare il pignoramento al debitore, in conformità dell'art. 99 LEF, usando il formulario n.9 che contiene la diffida a pagare immediatamente il debito, ove già fosse esigibile, oppure a dichiarare subito se lo riconosce o se lo contesta e in quest'ultima ipotesi per quale motivo. Nel caso di specie l'Ufficio esecuzione ha correttamente inviato il formulario n.9 ma non ne ha tratto le debite conclusioni: infatti, dal mancato pagamento dell'effetto cambiario e dal silenzio del debitore cambiario, non si poteva che dedurre per atti concludenti la volontà di non riconoscere il debito. L'atto successivo doveva quindi essere la fissazione della vendita ai pubblici incanti ex art. 125 LEF, riservata al creditore la facoltà di richiedere l'assegnazione in pagamento (art. 131 cpv.1 LEF, con il conseguente uso del formulario n.33) o l'assegnazione per l'incasso (art. 131 cpv.2 LEF, facendo capo al formulario n.34). Se la vendita all'asta non dovesse portare al pagamento completo del credito in esecuzione, l'UE procederà d'ufficio ad un pignoramento successivo (= Nachpfändung) ex LEF 145.

E. 6

Non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 99, 125, 131 e 145 LEF, PRONUNCIA :

1. Le procedure inc. _____ e _____ sono dichiarate congiunte. 2. Il reclamo 20 ottobre 1993 (inc. _____) di _____, _____, è accolto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.